

# Bozza

## REGOLAMENTO GENERALE INFO-POINT

**ART. 1. PREMESSA.** Le iniziative sono organizzate dalla Comunità Montana 5 Valli in collaborazione con il Comune di Pianoro, nel quadro di una politica di promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza tipici/agricoli locali, storicamente realizzati nell'ambito dei confini della predetta Comunità Montana e di una promozione turistica del territorio allo scopo di fornire a visitatori e cittadini informazioni sulle eccellenze ambientali, artistiche, storiche, paesaggistiche e turistiche.

Le azioni intraprese dall'Ente promotore sono quindi volte a promuovere e tutelare in via prioritaria l'immagine, l'interesse collettivo, la pubblicizzazione di eventi ed attività attinenti con gli scopi riportati nella presente premessa.

Onde consentire la riuscita complessiva dell'iniziativa il citato Comune di Pianoro mette a disposizione, a titolo gratuito, i locali della Ex Stazione Ferroviaria nello stato in cui si trovano.

Detti locali preposti allo svolgimento di tali attività sociali, culturali, di aggregazione e scambio di buone prassi, oltre che di vendita delle produzioni locali di qualità verranno denominati "INFO-POINT".

**ART. 2. PARTECIPAZIONE.** Sono ammesse a partecipare all'iniziativa promozionale presso INFO-POINT le aziende agricole situate nell'ambito della delimitazione territoriale meglio specificata in premessa, imprenditori agricoli (qui denominati anche agricoltori) comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o di capitali, cooperative, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle CCIAA, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri titolari o legali rappresentanti.

Sono altresì ammessi a partecipare organismi quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati, consorzi.

La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come «domanda collettiva», salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con la Comunità Montana in sede di domanda di ammissione alle varie iniziative.

Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente «Regolamento» unitamente a quelle contenute nelle note informative che verranno emanate dall'Ente promotore per ogni specifica iniziativa. Il termine «azienda» indicato nel presente «Regolamento» vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare.

**ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI.** L'adesione alle iniziative è subordinata alla presentazione da parte degli interessati, di apposita domanda di ammissione; è onere della Comunità Montana predisposizione della modulistica utile. Detta domanda dovrà essere restituita entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Verranno prese in considerazione, prioritariamente, le «domande di ammissione» pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. La Comunità Montana si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accoglierle, in tutto o in parte, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti. Sono escluse le aziende che non rispettano le

condizioni di cui all'Art. 2. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle motivazioni.

**ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.** Per gli scopi sociali e promozionali che riveste l'iniziativa non è prevista alcuna quota di partecipazione per il primo anno.

**ART. 5. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE ZONA ESPOSITIVA.** L'ammissione all'iniziativa è autorizzata dall'Ente promotore a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle zone e degli espositori viene decisa dal medesimo Ente tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva.

A causa delle caratteristiche dei locali o della ripartizione degli spazi potranno essere assegnati spazi non esattamente corrispondenti per dimensione ed ubicazione a quelli richiesti. La Comunità Montana si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni degli spazi assegnati, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dei partecipanti ad opporsi a tali decisioni. Non è permesso cedere a terzi la zona espositiva assegnata. Non è permesso ospitare altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo.

**ART. 6 DOTAZIONI** I locali vengono messi a disposizione con allestimenti interni, estintori, impianti già presenti, non sono previste forniture particolari non comprese nelle dotazioni attuali. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni/espositori nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta per il cartello/insegna, visibile dalla strada di accesso, riporterà la dicitura INFO-POINT che per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica verrà decisa e realizzata dal Comune di Pianoro.

L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione o parere vincolante della Comunità Montana e del Comune di Pianoro.

I costi relativi ad arredi e cartellonistica-insegna sono a carico del Comune solo nell'ambito del finanziamento provinciale ricevuto.

**ART. 7 SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE** I partecipanti all'iniziativa, previo opportuno accordo, si impegnano ad essere presenti alla propria esposizione per la sistemazione dei prodotti entro il termine indicato per lo specifico evento. E' in ogni caso vietato esporre prodotti di qualità non certa o realizzati al di fuori dalla zona di riferimento, in precedenza meglio specificata.

**ART. 8 RINUNCE.** L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve comunicarlo al più presto, inoltrando atto di rinuncia scritta.

**ART. 9 AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'**. Il Comune di Pianoro e la Comunità Montana, pur assicurando la massima attenzione e cura, non rispondono di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per ogni specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale, fiera, inserzioni stampa, etc).

**ART. 10 ASSICURAZIONE.** La partecipazione non comprende, salvo diversi accordi, alcuna assicurazione. IL Comune e la Comunità Montana non sono responsabili per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi

rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

L'Organizzazione non risponde per i furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione e per eventuali danni verificatesi per qualsivoglia motivo. In tal senso gli espositori potranno, a loro insindacabile giudizio, stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente patiti o causati

**ART. 11 PERSONALE e VENDITA PRODOTTI** Nei locali come sopra descritti, oltre ad attività di carattere formativo/informativo su iniziative, eventi, promozioni di particolare interesse locale, potrà avvenire anche la vendita di prodotti agricoli (anche confezionati per commercio e lavorati) con particolare attenzione ai concetti di tipicità, qualità e stagionalità come espressione delle produzioni del luogo, in ottemperanza ai disposti legislativi riguardanti la vendita diretta delle produzioni agricole realizzata personalmente dai produttori o da loro rappresentanti. I quantitativi dei prodotti dovranno essere corrispondenti a quelli per le confezioni destinate al commercio al dettaglio e similari. La vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti deve essere realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico e sanitario. La mancata osservanza del presente articolo non comporta responsabilità da parte dell'Ente organizzatore.

A titolo puramente esemplificativo potranno essere venduti:

- vini DOC IGP....(Reg 2081 e 2082/92)
- Produzione Biologica Regolamento CE 1257/99 ex 2092/92
- Prodotti di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n°350 del 08/09/1999 (prodotti tradizionali):
  - Lattiero caseari
  - Frutta e trasformati (Marmellate)
  - Marroni e derivati
  - Pane, Farine, Farro ecc.
  - Miele

Le Aziende agricole partecipanti dovranno produrre all'interno della loro azienda almeno uno dei prodotti sopra indicati rispettando almeno una delle normative.